



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.64 del registro Data 16/05/2024	RICOGNIZIONE ANNUALE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EROGATI DAL COMUNE DI ROCCA DI PAPA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022 TUSPL RIF. ESERCIZIO 2022.
--------------------------------------	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sedici del mese di Maggio alle ore 11.00 e seguenti si è riunita nella sala delle adunanze del suddetto Comune
, la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
Massimiliano Calcagni	Sindaco	P	
Atripaldi Ottavio	Vice Sindaco	P	
Carbone Luisa	Assessore	P	
Bottini Fabrizio	Assessore		X
Colantonio Ivan	Assessore	P	
Bianchini Manuela	Assessore	P	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Moreschini Marco.

Il Sindaco, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con il D.Lgs. n. 201/2022 è stato approvato il “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, anche detto “TUSPL – Testo Unico per i Servizi Pubblici Locali”;
- il TUSPL ha previsto diversi adempimenti, fra i quali la relazione annuale sulla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, ai sensi dell’Art. 30 del predetto decreto;
- in ordine all’identificazione dei c.d. “SIEG” - servizi pubblici locali di interesse economico generale, si rileva come questi comprendano a quelli definiti “a rete”, ovvero che sono caratterizzati dalla “concessione” di diritti esclusivi (il diritto, concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina U.E., avente l’effetto di riservare a un unico operatore economico l’esercizio di un’attività in un ambito determinato) o diritti speciali (i diritti, concessi da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina U.E., avente l’effetto di riservare a due o più operatori economici l’esercizio di un’attività in un ambito determinato);
- non sono oggetto di tale verifica:
 - i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o che sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, che non sono servizi di interesse economico generale. Storicamente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socio-assistenziali e culturali;
 - i servizi strumentali, come identificati da diverse pronunce del Consiglio di Stato (*ex multis*, sezione V, 12 giugno 2009, n. 3766), intendendo per essi tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali. I servizi strumentali, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione e dell’utenza diffusa, mentre i servizi pubblici locali mirano direttamente a soddisfare bisogni o esigenze della collettività. La differenza fra le due categorie di servizi è spesso evidente: quando è presente una utenza diffusa sul territorio e pagatrice di prezzo, si è in presenza di servizio pubblico locale, mentre quando il beneficio della prestazione è soltanto dell’Ente, il quale è anche l’unico pagatore del corrispettivo si configura un’attività strumentale ovvero un’attività resa alla pubblica amministrazione;

- pertanto, la relazione annuale attiene la situazione gestionale, nell'ambito dell'ultimo esercizio chiuso, relativa ai soli "SIEG - Servizi di Interesse Economico Generale", come definiti dallo stesso D.Lgs. n. 201/2022 TUSPL;
- ai sensi dell'Art. 31 del TUSPL, la relazione è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa contestualmente all'ANAC, che provvede alla immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'Art. 30 TUSPL, la relazione periodica annuale sui servizi pubblici deve rilevare, *“per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli Artt. 7, 8 e 9”* del medesimo decreto;

PRESO ATTO dello schema di Relazione, allegata alla presente e parte integrante e sostanziale della medesima (**All. sub-A**);

RICHIAMATO quanto prescritto al comma 2 del predetto Art. 30, il quale prevede che una volta approvata la relazione costituisce appendice alla Relazione di cui all'Art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 TUSP, concernente la Ricognizione annuale delle partecipazioni detenute dall'Ente comunale, la cui approvazione, non attuandosi alcuna razionalizzazione che va ad impingere sull'organizzazione delle attuali modalità gestorie dei servizi, è di competenza della Giunta Comunale;

ATTESO che nel caso di specie, così come nell'ipotesi di cui all'art 20 del TUSP, trattandosi di una relazione avente natura ricognitoria, relativa all'anno 2022, che non incide sull'attuale organizzazione dei servizi pubblici gestiti dall'Ente, la competenza all'approvazione della stessa è da rinvenirsi in capo alla Giunta Comunale e non al Consiglio, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. E del TUEL, data la natura tassativa delle competenze allo stesso attribuite.

Al riguardo la stessa giurisprudenza amministrativa anche recentemente ha avuto modo di ricordare che *“L'art. 20, comma 1, del d.l.vo 2016 n. 175 assegna all'amministrazione un potere di controllo, consistente **nella periodica analisi dell'assetto delle società partecipate, al fine di una loro razionalizzazione mediante un piano di riassetto che può condurre all'adozione di provvedimenti che incidono sulla gestione del servizio pubblico...**”* (Tar Lombardia, Milano, sez. III, sentenza n. 2741 del 21/11/2023).

Ancor di più recente è stato ribadito che *“In particolare, il Tar Molise, Sez. I, con la sentenza n. 222 del 31 luglio 2020, ha richiamato il principio chiarito dalla giurisprudenza in materia precisando che **“Se l'atto fondamentale attraverso il quale viene veicolato l'indirizzo politico del Consiglio risulta già adottato, **gli adempimenti consequenziali anche di carattere negoziale rimangono nella competenza della Giunta**; se, invece, la convenzione attraverso la quale si è originariamente affidato un servizio pubblico subisce modifiche rilevanti, tali da incidere sulle clausole preesistenti ovvero sull'aspetto finanziario della stessa, configurandosi una novazione oggettiva del rapporto contrattuale, la competenza rimane in capo all'organo consiliare (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 27.10.2014 n. 5284; idem, sez. V, n. 338 del 2012; idem sez. V, n. 6982 del 2010; idem sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6358; idem sez. V, 31 gennaio 2007, n. 383; idem sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7058; idem sez. V n. 5136 del 2009; idem V,***

9/12/2002 n. 6764; T.a.r. Campania Napoli III, sent. n. 1138/1998; C.G.A. Sicilia, parere 13/11/2001 n. 1458)”. (Tar Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 07/05/2024, n. 104);

RITENUTO quindi opportuno che la Giunta Comunale proceda con l’approvazione della Relazione ex Art. 30 TUSPL in argomento, secondo lo schema allegato alla presente e parte integrante e sostanziale della medesima (**All. sub-A**);

ACQUISITI:

- il PARERE del Funzionario del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il PARERE del Funzionario dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 201/2022 TUSPL;
- il D.Lgs. n. 175/2016 TUSP;
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;

Con unanime favorevole votazione resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

precisando che le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione

1. **di approvare** la Relazione ex Art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 TUSPL, concernente la “Ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica – rif. Esercizio 2022” - secondo lo schema allegato alla presente e parte integrante e sostanziale della medesima (**All. sub-A**);
2. **di procedere**, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. n. 201/2022 TUSPL, alla pubblicazione della Relazione in argomento sul sito istituzionale dell’Ente e sul portale dell’ANAC - sezione “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”, al seguente indirizzo pec protocollo@pec.anticorruzione.it, secondo quanto indicato dal Comunicato pubblicato sul sito dell’ANAC, contenete le indicazioni operative per la predisposizione e l’invio ad Anac delle relazioni annuali previste dalla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Successivamente con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 TUEL approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 stante l’urgenza di ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 84**

Ufficio Proponente: **Tributi e finanze**

Oggetto: **RICOGNIZIONE ANNUALE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EROGATI DAL COMUNE DI ROCCA DI PAPA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022 TUSPL RIF. ESERCIZIO 2022.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi e finanze)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/05/2024

Il Responsabile di Settore

Patrizia Lucarini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Patrizia Lucarini

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL SINDACO
MASSIMILIANO CALCAGNI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MORESCHINI MARCO**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

ESECUTIVITA'

Il Segretario attesta che la presente deliberazione è esecutiva

- è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000
- È trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000

Rocca di Papa, lì 20/05/24

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MORESCHINI MARCO**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

Moreschini Marco in data 20/05/2024
Massimiliano Calcagni in data 21/05/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni dal 21/05/2024 al 05/06/2024, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

Rocca di Papa, li 21/05/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Francesca Fondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

FRANCESCA FONDI in data 21/05/2024